

# LA NUOVA POLITICA AGRICOLA COMUNE E IL COMPARTO ZOOTECNICO

**Engelmaier G.**

UFFICIO On. H. DORFMANN - Parlamento europeo

## Riassunto

La riforma della politica agricola comune post 2014 avrà delle importanti ripercussioni anche sul settore zootecnico e nelle zone di montagna. Nel breve capitolo cercheremo di analizzare quali sono state le richieste di questo comparto e come l'On. Herbert Dorfmann, deputato presso il Parlamento europeo, le abbia trasformate in emendamenti alle proposte legislative della Commissione europea. L'operazione permette di analizzare i bisogni della zootecnia e delle zone di montagna e al contempo permette di avvicinarsi al mondo delle Istituzioni europee e al loro funzionamento.

## Abstract

*The new Common Agricultural Policy and the livestock sector - The reform of the Common Agricultural Policy post 2014 will have important repercussions on the livestock sector and mountainous areas. In this short chapter, we will try to analyze what the needs of this sector are and what the Hon. Herbert Dorfmann, a deputy in the European Parliament, has turned into amendments for legislative proposals of the European Commission. This operation allows you to analyze the needs of the livestock and mountainous areas, and at the same time, allows you to get closer to the world of the European institutions and their functions.*

## Introduzione

La crisi del settore lattiero-caseario sembra essere stata superata, ma il settore zootecnico non si può certamente considerare in perfetta salute. La riforma della politica agricola comune (PAC)<sup>1</sup>, come analizzeremo di seguito, offre la possibilità per il legislatore di intervenire nel settore cercando di migliorare le regole attuali.

Nei prossimi paragrafi cercheremo di vedere come la proposta della Commissione europea, nella parte che riguarda la zootecnia, potrebbe essere modificata in questo senso.

Prima di iniziare facciamo un passo indietro per capire meglio l'iter istituzionale della riforma. Di conseguenza sfatiamo subito un mito, il legislatore deve fare dei compromessi, il legislatore spesso cerca di applicare una teoria che poi si rivela imperfetta alla prova dei fatti, ma comunque il legislatore non improvvisa, non decide al buio e nel silenzio, ma piuttosto dialoga con il mondo produttivo al fine di realizzare la legge che a livello tecnico e finanziario corrisponde meglio ai bisogni del settore.

---

<sup>1</sup> Cfr. [http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm)

Il primo passo in questo senso è stato fatto nell'ormai lontano 2009 quando le tre istituzioni europee hanno cominciato a parlare della nuova politica agricola comune. A partire dal 2009 ci sono stati molti scambi di opinioni tra rappresentanti del settore agricolo, tra gli Stati membri, tra i tecnici europei tra i capi di Stato di governo, tra i ministri, tra i deputati eletti presso il Parlamento europeo e altri attori che hanno contribuito a definire gli orientamenti per la nuova PAC.

Per rendere conto di tutto questo lavoro ci vorrebbero dei giorni e forse tutta l'operazione sarebbe una sterile analisi di proposte e controproposte e di dati che si sono susseguiti fino a oggi.

Per questo non ci dilunghiamo troppo parlando del passato, ma partiamo piuttosto da un dato fondamentale: la Commissione europea ha già presentato le proprie proposte legislative e il Parlamento europeo ha già presentato i propri emendamenti al testo. Piano piano ci stiamo avvicinando al voto finale e la nuova PAC sarà una realtà.

Durante tutto questo periodo l'ufficio dell'Onorevole Herbert Dorfmann ha dialogato con il settore agricolo e con le rappresentanze istituzionali per riuscire a migliorare la proposta della Commissione europea.

Di seguito daremo conto degli emendamenti che l'On. Dorfmann ha presentato per il settore zootecnico. Non sappiamo ancora se saranno accolti e in che misura, ma sono un utile strumento per capire meglio le esigenze della zootecnia e di una montagna sempre più indirizzata verso una produzione di qualità.

## **Pagamenti diretti nel settore zootecnico montano**

Uno strumento fondamentale per sostenere gli agricoltori sono i pagamenti diretti. In concreto si tratta di una misura contenuta nel primo pilastro della PAC destinata agli agricoltori che si concretizza sotto forma di pagamento a ettaro. Uno dei grandi problemi di cui soffre l'agricoltura di montagna è la mancanza di titoli per avere accesso a questi pagamenti o l'esiguità dell'importo erogato.

Distinguiamo quindi due problematiche:

### *Inegualità degli importi*

In Italia di questa fattispecie si discute abbastanza poco. Il grande dibattito in Europa si è concentrato sulla convergenza dei pagamenti fra Stati membri. Effettivamente esistono grandi differenze fra gli Stati membri e si dovrà rivedere la PAC per riuscire a limare queste disparità, ma se si crede che ciò basti per rendere più equo il sistema dei pagamenti diretti ci si sbaglia. Concentrandosi sui pagamenti in Italia ci si accorgerà, magari con un certo stupore, che la Provincia Autonoma di Bolzano ha un pagamento ad ettaro che si aggira sui 68 euro/ha<sup>2</sup> mentre altre regioni come la Lombardia si attestano sui 515 euro/ha<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Fonte: Provincia Autonoma di Trento

<sup>3</sup> Fonte: INEA

Non serve dilungarsi troppo per capire che una differenza così grande non è giustificata e sicuramente necessita di una revisione. Il perché di cotanta disparità risale probabilmente alla nascita stessa della PAC. Un esempio è il settore dei cereali per il quale una forte spinta dei produttori legata anche all'importanza stessa del settore ha fatto sì che, fin dagli anni sessanta del secolo scorso, godesse di un trattamento di riguardo. Negli anni più recenti la disparità nei pagamenti a livello nazionale è essenzialmente legata al modello storico dei pagamenti.

Arriviamo quindi alle proposte della CE che vuole abbandonare il modello storico e andare verso una fase di regionalizzazione dei pagamenti diretti. Sarebbe quindi che il legislatore vada nella direzione auspicata dagli allevatori che operano nelle zone montane, se non fosse che l'opposizione a questo processo è molto forte specialmente in alcuni Stati membri come l'Italia. Le ragioni sono molto semplici: se alcune zone si vedessero aumentare i pagamenti, altre vedrebbero scendere totalmente i loro finanziamenti. Per questo l'attenzione sul punto deve essere massima e, per blindare la regionalizzazione, l'On. Dorfmann ha inserito una proposta di emendamento<sup>4</sup> volta a fissare una soglia minima di ripartizione dei pagamenti diretti nello Stato membro. Si tratterebbe di un atto di equità indispensabile anche per mantenere la zootecnia nelle zone di montagna.

### *Mancanza di titoli*

Un altro problema che affligge il settore zootecnico è la mancanza di titoli per beneficiare dei pagamenti diretti. I titoli corrispondono al diritto di accedere ai pagamenti. Questo significa che senza titoli il proprio terreno non è compreso nell'elenco delle superfici che ricevono un pagamento a ettaro.

Una prima ragione di questa esclusione risiede nella definizione di superficie agricola. Se il terreno non rientra in tale definizione si è esclusi totalmente degli aiuti del primo pilastro della PAC.

Per questo l'On. Dorfmann ha ritenuto opportuno inserire un emendamento<sup>5</sup> volto a far rientrare tutti i prati permanenti nelle superfici agricole. Allo stesso modo, in un altro emendamento<sup>6</sup>, si prevede che non solo chi aveva dei titoli nel 2011 possa beneficiare degli aiuti previsti dalla riforma post 2013, ma si è allargata la possibilità anche a chi aveva dei titoli negli anni 2009 e 2010.

## **Il piccolo agricoltore e l'agricoltore attivo**

La zootecnia di montagna è da sempre molto frammentata e non permette l'allevamento di un numero molto elevato di capi. Per questo, nella riforma, sembra importante contemperare due principi.

Il primo prevede che ci sia un aiuto minimo che deve essere erogato. Sarebbe, infatti, controproducente erogare delle somme più basse del costo stesso della pratica. In questo senso un aiuto minimo esiste già da anni.

<sup>4</sup> Cfr. Appendice Emendamento 926

<sup>5</sup> Cfr. Appendice, emendamento 982

<sup>6</sup> Cfr. Appendice, emendamento 1238

D'altra parte, bisogna invece cercare di sburocratizzare gli aiuti per i piccoli agricoltori cercando di semplificare al massimo l'iter per ottenere gli aiuti per i piccoli agricoltori.

Nella definizione stessa di piccolo agricoltore bisogna inoltre far rientrare solo chi si occupa veramente di agricoltura evitando che aree destinate a campi da golf, aeroporti ecc. ricevano un aiuto destinato agli agricoltori. Ecco quindi il perché di un emendamento<sup>7</sup> chiaro sul punto. Si tratta di un principio semplice: vanno aiutati anche i piccoli agricoltori che beneficiano dei pagamenti diretti pur se costretti a svolgere un'altra attività per arrivare a fine mese, senza però confonderli con chi un agricoltore non lo è mai stato. L'esempio classico che troviamo nell'arco alpino è l'azienda zootecnica d'alta quota che spesso, per sopravvivere, ha aperto le porte all'agriturismo.

## **I giovani agricoltori**

Il passo successivo sostenuto dall'On. Dorfmann<sup>8</sup> è quello di prevedere un aiuto in più per i giovani agricoltori. Il motivo della proposta è chiaro. Il ricambio generazionale è fondamentale e, specialmente nelle zone montane, la chiusura di un'azienda è spesso irreversibile e comporta anche un abbandono del territorio. Per questo, se la proposta della Commissione europea prevede un aiuto facoltativo da parte dello Stato membro, l'emendamento dell'On. prevede un aiuto obbligatorio per i giovani. In un'altra modifica al testo della CE si prevede inoltre<sup>9</sup> la possibilità, per i giovani e per i nuovi agricoltori, di avere dei titoli, nella PAC post 2013, anche se le aree non erano eleggibili negli anni precedenti.

## **Le "misure" verdi e il biologico**

L'agricoltore non produce solamente dei beni, ma gestisce anche il territorio. I cittadini europei sono sempre più attenti all'ambiente e chiedono un'agricoltura sempre più "verde". Per rispondere a queste richieste, la Commissione europea ha deciso di cambiare il metodo dei pagamenti diretti premiando gli agricoltori virtuosi. Ecco quindi che si è deciso di inserire anche un nuovo meccanismo per i pagamenti diretti. La proposta prevede un premio base a cui si aggiunge un ulteriore premio se si rispettano alcuni impegni. Senza addentrarsi troppo in questo meccanismo che nella versione della CE prevede anche un sistema di penalizzazione, passiamo ai punti di nostro interesse, il biologico e la zootecnica. La CE ha, infatti, proposto che tutti gli agricoltori che producono in maniera biologica possono accedere a questo "premio" senza che siano loro richiesti degli impegni ulteriori.

---

<sup>7</sup> Cfr. Appendice, emendamento 662

<sup>8</sup> Cfr. Appendice, emendamento 340

<sup>9</sup> Cfr. Appendice, emendamento 1238

L'On. Dorfmann non ha voluto togliere questa maggiorazione del pagamento a chi produce in maniera biologica, ma ha voluto ampliare questa possibilità anche a chi si sta già impegnando in maniera notevole a favore dell'ambiente. Ecco quindi il perché di un emendamento<sup>10</sup> a favore delle agricoltoresi che già si impegnano con delle misure agroambientali e ha favore di chi ha una superficie eleggibile costituita almeno dal 70% da prato. L'agricoltore che ricade in queste due fattispecie, tra cui solitamente l'allevatore, s'impegna in maniera decisiva per il mantenimento del territorio. La montagna senza la zootecnia andrebbe verso l'abbandono, i prati e i pascoli verrebbero ricoperti di cespugli e arbusti e la biodiversità ne pagherebbe un caro prezzo. Allo stesso modo l'abbandono di terrazzamenti, terrapieni, metterebbe in pericolo la stabilità idrogeologica di molte zone con conseguenze nefaste.

### **Pacchetto qualità: un marchio per i prodotti di montagna**

Il pacchetto qualità<sup>11</sup> è una pietra miliare per la tutela della zootecnia di montagna. Il testo, di cui l'On. Dorfmann è stato relatore, si riconosce che il prodotto di montagna è un prodotto di qualità attraverso un *label*. Se l'affermazione può sembrare ovvia ad alcuni lettori, così non è stato per il legislatore fino all'anno corrente. L'Unione europea ha sempre tutelato l'eccellenza e di conseguenza la qualità nel comparto agroalimentare. Con l'adozione del nuovo testo legislativo si è inserita un'apposita tutela per i prodotti di montagna. I produttori che lo vorranno potranno apporre sui propri prodotti questo *label*, che servirà al consumatore per orientarsi nel grande mercato dell'agroalimentare. Si tratta di una dicitura che potrà essere utilizzata, in maniera gratuita e sotto la sorveglianza e tutela UE, da tutti quegli agricoltori che rispetteranno alcune prescrizioni stabilite dalla CE.

In concreto, le zone di montagna avranno uno strumento efficace per fare riconoscere i propri prodotti e al contempo saranno finalmente al riparo da tutta la concorrenza sleale che tenta di ingannare il consumatore con false diciture. Saranno infatti vietate tutte le informazioni volte a far credere al consumatore che il prodotto è di montagna anche se non lo è. Si dirà quindi addio al formaggio di malga della Pianura Padana, al *Bergmilch* di Amburgo e così via.

Si tratta di un passo molto importante volto a tutelare la montagna e tutti quegli operatori che operano in questo ambiente.

<sup>10</sup> Cfr. Appendice, combinato emendamenti 1414 e 1444

<sup>11</sup> Cfr. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2011-0266+0+DOC+PDF+V0//IT>

## Conclusioni

La zootecnia è un settore coinvolto pienamente dalla riforma della PAC. Ad oggi ci è impossibile tracciare un quadro definitivo della riforma destinata a entrare in vigore a partire dal 2014. In queste poche pagine non sarebbe stato possibile addentrarsi in ogni punto della riforma, ma si è voluto fare qualcosa di concreto e allo stesso tempo didattico.

Analizzando le proposte che l'On. Dorfmann ha voluto presentare, in concertazione con le Province Autonome di Trento e di Bolzano, con le associazioni di categoria, con i cittadini e con gli agricoltori che in questi tre anni di mandato europeo non hanno mai smesso di confrontarsi con i loro rappresentanti europei, si analizza *un modus operandi*. Nel Parlamento europeo gli eurodeputati portano le richieste dei propri cittadini. Mezzo miliardo di persone si rivolgono ai propri eletti spiegando le proprie ragioni e i propri problemi per cercare di migliorare il sistema attuale. Spesso sono gli stessi deputati che hanno bisogno di raccogliere informazioni per adempiere con cognizione di causa al loro mandato. Sul punto possiamo menzionare l'invito che l'On. Dorfmann ha rivolto ai propri colleghi della Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale del Parlamento europeo per visitare la Provincia Autonoma di Bolzano. Durante questo viaggio di quattro giorni, che si è svolto nel mese di luglio 2012, i deputati europei hanno visitato numerose aziende zootecniche dell'arco alpino cogliendo con mano quali siano le necessità di tali realtà.

Gli emendamenti sul comparto zootecnico che abbiamo citato dovranno essere votati dal Parlamento europeo. Prima del voto, anche all'interno della Commissione Agricoltura del PE di cui l'On. Dorfmann è titolare, si cercheranno dei compromessi. Non possiamo ancora sapere come l'assemblea si esprimerà, ma se almeno una parte degli emendamenti che abbiamo visto verrà accolta, ci si incamminerà nella strada giusta volta a proteggere il territorio e l'agricoltura laddove ve n'è una maggior necessità.

## Bibliografia

Proposta di regolamento del parlamento europeo e del consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune. Cfr.[http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/com625/625\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/com625/625_it.pdf)

Commissione europea DG AGRI [http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm)

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2011-0266+0+DOC+PDF+V0//IT>

Parlamento europeo Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale <http://www.europarl.europa.eu/committees/it/agri/home.html>

## Appendice

<b>Testo della proposta della Commissione europea sui pagamenti diretti</b>	<b>Emendamento On. Dorfmann</b> (Le modifiche al testo della CE sono in grassetto)
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b – (iv) un pagamento a favore dei giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola;	Emendamento 340 (iv) un pagamento <b>obbligatorio</b> a favore dei giovani agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola;
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo) 1. Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, se ricorre una delle seguenti condizioni: (a) se l'importo annuo dei pagamenti diretti è inferiore al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente, oppure (b) se le loro superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e se esse non svolgono su tali superfici l'attività minima stabilita dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c). 2. Il paragrafo 1 non si applica agli agricoltori che hanno percepito pagamenti diretti per un importo inferiore a 5 000 EUR per l'anno precedente.	Emendamento 662 <b>Gli Stati membri stabiliscono adeguati criteri oggettivi e non discriminatori per garantire che non siano concessi pagamenti diretti a una persona fisica o giuridica:</b> <b>(a) le cui attività agricole non rappresentano una parte predominante dell'insieme delle sue attività economiche; oppure</b> <b>(b) la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l'esercizio di un'attività agricola. Le entità quali le aziende di trasporto, gli aeroporti, le società immobiliari, le società di gestione di terreni sportivi, i campeggi o le società minerarie non possono essere considerate a priori come agricoltori in attività né beneficiare di qualsiasi pagamento diretto, a meno che non siano in grado di dimostrare che i criteri di cui al primo comma, lettere a) e b) non le riguardano. Dopo averne informato la Commissione, gli Stati membri possono decidere di aggiungere altre entità a quelle contemplate al secondo comma.</b> <b>Il paragrafo non si applica agli agricoltori che hanno percepito pagamenti diretti per un importo inferiore a 5°000 EUR per l'anno precedente.</b>

<p>Articolo 20 – paragrafo 2 2. Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori</p>	<p>Emendamento 926 2. Gli Stati membri suddividono tra le regioni il massimale nazionale di cui all'articolo 19, paragrafo 1, secondo criteri oggettivi e non discriminatori. <b>La suddivisione tra le regioni e gli Stati membri avviene secondo i medesimi criteri. Per le regioni il cui livello di pagamenti diretti è inferiore al 90% della media nazionale, 1/3 della lacuna viene colmato nel 2014</b></p>
<p>Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a (a) non hanno attivato diritti nell'ambito del regime di pagamento unico ma hanno prodotto esclusivamente ortofrutticoli e/o hanno coltivato esclusivamente la vite;</p>	<p>Emendamento 982 (a) non hanno attivato diritti nell'ambito del regime di pagamento unico ma hanno prodotto esclusivamente ortofrutticoli e/o hanno coltivato esclusivamente <b>la vite e/o il prato permanente;</b></p>
<p>Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera e (e) i criteri che gli Stati membri applicano per assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno attivato alcun diritto nel 2011 o agli agricoltori che non hanno chiesto il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie nel 2011 a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, nonché per assegnare diritti all'aiuto in caso di applicazione della clausola contrattuale di cui all'articolo 21, paragrafo 3;</p>	<p>Emendamento 1238 (e) i criteri che gli Stati membri applicano per assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che non hanno attivato alcun diritto in <b>nessuno degli anni 2009, 2010 o 2011</b> o agli agricoltori che non hanno chiesto il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie in <b>nessuno degli anni 2009, 2010 o 2011</b> a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, nonché per assegnare diritti all'aiuto in caso di applicazione della clausola contrattuale di cui all'articolo 21, paragrafo 3, <b>ad eccezione di coloro che iniziano l'attività agricola e dei giovani agricoltori;</b></p>
<p>Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b (b) mantenere il prato permanente esistente nella loro azienda e</p>	<p>Emendamento 1319 (b) mantenere il prato permanente, <b>i pascoli o le colture permanenti esistenti</b> nella loro azienda;</p>



<p>Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1          Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica hanno diritto ipso facto al pagamento di cui al presente capo.</p>	<p>Emendamento 1414          Gli agricoltori <b>hanno diritto ipso facto al pagamento di cui al presente capo qualora soddisfino uno dei seguenti criteri “verdi per definizione”</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>agricoltori in regimi agro-ambientali ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sullo sviluppo rurale]; oppure</b></li> <li>- <b>agricoltori biologici ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. [...] [regolamento sullo sviluppo rurale]; oppure</b></li> <li>- <b>agricoltori con aziende certificate a titolo di sistemi di certificazione ambientale nazionali che siano approvati dalla Commissione in quanto aventi un impatto ambientale almeno equivalente a quello dei criteri d'inverdimento principali; oppure</b></li> <li>- <b>agricoltori la cui superficie agricola ammissibile è coperta per più del 70% da prato.</b></li> </ul>
<p>Articolo 29 – paragrafo 5          5. Il pagamento di cui al paragrafo 1 assume la forma di un pagamento annuo per ettaro ammissibile dichiarato a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, la cui entità è calcolata ogni anno dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 1, per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati nello Stato membro interessato a norma dell'articolo 26.</p>	<p>Emendamento 1473          5. Il pagamento di cui al paragrafo 1 assume la forma di un pagamento annuo per ettaro ammissibile dichiarato a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, <b>pagabile ai singoli agricoltori come percentuale fissa in aggiunta al pagamento di base.</b></p>

<p>Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1 quater (nuovo)          Gli agricoltori che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda l'agricoltura biologica hanno diritto ipso facto al pagamento di cui al presente capo.          Il primo comma si applica solo alle unità dell'azienda dedite alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 834/2007.</p>	<p>Emendamento 1444  <b>Aziende che si trovano in zone di montagna ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999;</b></p>
<p>Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)          1. Se le superfici a seminativo dell'agricoltore occupano oltre 3 ettari e non sono interamente utilizzate per la produzione di erba (seminata o spontanea) o interamente lasciate a riposo o interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno, la coltivazione di tali superfici comprende almeno tre colture diverse. Nessuna di queste tre colture copre meno del 5% e quella principale non supera il 70% della superficie a seminativo.</p>	<p>Emendamento 1558  <b>1 bis. Il primo paragrafo non si applica alle aziende agricole in cui le superfici a seminativo sono prevalentemente utilizzate per la produzione di erba o di altre piante da foraggio, sono prevalentemente lasciate a riposo, prevalentemente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o sono interessate da una combinazione di tali soluzioni; oppure</b></p>
<p>Articolo 34 – paragrafo 5 – comma 1          Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare il pagamento di cui al presente capo a livello regionale alle condizioni previste dal presente paragrafo.</p>	<p>Emendamento 1888          Gli Stati membri <b>applicano</b> il pagamento di cui al presente capo a livello <b>nazionale</b></p>

<p><b>Testo della proposta della Commissione europea sui regimi di qualità dei prodotti agricoli</b></p>	
	<p>Emendamento 181</p> <p><b>Prodotto di montagna</b></p> <p><b>1. Viene istituita l'indicazione "prodotto di montagna". Tale indicazione può essere utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato le cui materie prime provengono da zone di montagna. Inoltre, affinché tale indicazione possa essere applicata ai prodotti trasformati, e necessario che anche la trasformazione avvenga in zone di montagna o, in determinate circostanze, in zone in prossimità della montagna.</b></p> <p><b>2. Ai fini del presente articolo si intendono per "zone di montagna" dell'Unione le zone di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999. Nel caso dei prodotti di paesi terzi, le "zone di montagna" comprendono le zone rispondenti a criteri equivalenti a quelli enunciati all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999.</b></p> <p><b>3. La Commissione ha facoltà di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 53 che in casi debitamente motivati stabiliscono deroghe alle condizioni di utilizzazione di cui al paragrafo 1, anche per tener conto dei vincoli naturali di cui risente la produzione nelle zone di montagna.</b></p> <p><b>4. La Commissione, per mezzo di atti delegati, stabilisce orientamenti volti ad evitare che il termine "montagna" o termini analoghi che possono indurre in errore i consumatori, vengano utilizzati nell'etichettatura di prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente articolo.</b></p>